



Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

OGGETTO: Legge regionale n.26/2012 avente ad oggetto: "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania". Problematiche relative alle guardie venatorie volontarie.

ALLA PREFETTURA-UTG DI NAPOLI
 (Rif.n.16/A/Ass.Protez.Ambient./Area I Quater del 20.5.2013)

e, p.c.:

A TUTTE LE PREFETTURE-UTG LORO SEDI

Con la nota sopra distinta la Prefettura di Napoli ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio in merito alla possibilità che le guardie giurate volontarie zoofile, in forza del decreto prefettizio di nomina ai sensi dell'art.6 della L. n. 189/2004, possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria. Ciò anche in relazione alla previsione di cui all'art. 27, 2° comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (n.157 del 1992), che ammette a compiti di vigilanza in tale materia pure le "guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali".

Al riguardo, pare opportuno premettere una doverosa distinzione tra:

- le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, che sono abilitate a compiti di vigilanza nei limiti del campo di applicazione di quella legge e limitatamente alla tutela degli animali di affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia), e
- le guardie zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, che sono invece abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse.

Tra l'altro queste ultime guardie, riconosciute da un organo regionale, durante il servizio non rivestono qualità di polizia giudiziaria, non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'art. 6, comma 2, citato, che riconosce dette qualità solo alle guardie nominate ai sensi di tale norma "nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina".

sZ/RS



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
 Polizia Amministrativa e Sociale
 Protocollo : 557/PAS/U/019136/10173.A(1)
 Data: 20/11/2013 Classifica: 10173.A(1)

1.-

MODULARIO
INTERNO - 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Tanto premesso, pare del tutto evidente che la disposizione statale quadro in materia di vigilanza venatoria, recata dal citato art. 27 della L. n. 157/1992, nell'elencare i soggetti abilitati ai relativi compiti, fa riferimento alle sole guardie zoofile riconosciute "da leggi regionali", precisazione di cui non può non tenersi conto. A tali guardie vanno aggiunte, ai sensi dell'art. 37 della stessa legge quadro, le guardie zoofile volontarie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le quali – peraltro – sono ammesse all'esercizio di tali compiti "a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b)".

D'altra parte, l'art. 6, 2° comma della legge n. 189/2004 non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all'esercizio di compiti di vigilanza venatoria, che muovono in un campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi¹.

In tal senso deve, dunque, intendersi anche la precedente nota di questo Ufficio del 7 novembre 2011, diretta alla Prefettura di Torino, cui è stato fatto riferimento, la quale, nel precisare che le guardie zoofile nominate dal Prefetto "non possano esercitare la vigilanza venatoria in carenza di un apposito atto autorizzatorio rilasciato dall'amministrazione provinciale" si riferiva alla insufficienza – a quel fine – della nomina prefettizia e alla necessità di un apposito atto di nomina quale guardia giurata venatoria volontaria adottato dall'organo provinciale (competente a seguito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle province eseguito dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998), ovviamente in applicazione della relativa disciplina.

E' evidente, di converso, che il 2° comma dell'art. 27 della legge n. 157/1992 affida, invece, la vigilanza venatoria alle guardie zoofile riconosciute da leggi regionali senza necessità di alcun ulteriore decreto di riconoscimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu

¹ Si richiama in proposito la sentenza della Cassazione Penale n. 23631 dell'11 giugno 2008 che, proprio in merito ad un caso di sequestro di fauna selvatica protetta eseguito da guardie zoofile nominate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 189/2004, ha distinto chiaramente i campi della vigilanza volontaria previsti rispettivamente da quest'ultima legge (il maltrattamento e l'impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate degli "animali d'affezione", cioè "i classici animali domestici o di compagnia") e dalla legge n. 157/1992 (la tutela della fauna selvatica in relazione all'attività di caccia).